

BILANCIO

In consultazione la bozza di Oic 12 sugli schemi di bilancio

di Fabio Landuzzi, Luigi Scappini

Prosegue senza soste l'attività dell'**Oic** mirata all'aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Sul sito dell'Organismo è a disposizione la [**bozza del nuovo Oic 12**](#) "Composizione e schemi di bilancio d'esercizio". La **consultazione** terminerà il **28 febbraio 2014**.

Il principio contabile n. 12 ha quale **finalità** quella di definire la **composizione** e gli **schemi** del **bilancio di esercizio**, individuando, peraltro, i **criteri** e le **modalità** di presentazione dello **stato patrimoniale**, **conto economico** e **nota integrativa**. Proprio in merito a quest'ultima, sono da evidenziare rilevanti novità che, di fatto, **anticipando** la naturale scadenza prevista per il **20 luglio 2015**, raccolgono i principi contenuti nella Direttiva 2013/34/Ue **del 26 giugno 2013** e comportano un *restyling* del *layout*.

Prima di vedere quali sono le principali novità contenute nella bozza, giova evidenziare come l'Organismo raccomandi l'**utilizzo** dell'**Oic 12** anche alle **società di persone a prescindere** dalla circostanza che le relative **compagini societarie** siano rappresentate integralmente da Spa, Srl o Sapa.

In controtendenza rispetto a quanto previsto nell'**Oic 29** "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio", anch'esso in consultazione, ove l'**attività ordinaria** di una società è individuata nell'insieme delle attività caratteristiche, marginali e complementari svolte normalmente dall'impresa, qui, in coerenza con la restante struttura dei principi contabili, la stessa attività viene suddivisa in:

- **caratteristica**: costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione;
- **accessoria**: costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria;
- **finanziaria**: rappresentata dalle operazioni che generano proventi, oneri, *plus, minus* da cessione, svalutazioni e ripristini di valore inerenti titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi.

Rilevanti modifiche sono state apportate per quanto concerne le **voci di conto economico**, per poterle **adeguare** agli aggiornamenti effettuati negli altri **principi contabili nazionali**. Inoltre, la bozza di Oic 12 incorpora anche il contenuto del documento interpretativo n. 1, assai utile come guida per la corretta classificazione delle poste di bilancio, anche ai fini Irap.

A titolo di mero **esempio**, è previsto che siano ricompresi nella voce di conto economico **A5** “*Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria*”, contenente i ricavi e i proventi non rilevabili in altre voci, i **componenti reddituali positivi** derivanti da **certificati ambientali** di cui ai nuovi Oic 7 e 8.

Per quanto attiene la **nota integrativa**, le informazioni in essa contenute sono relative alle voci di stato patrimoniale e conto economico presentate secondo l'**ordine** con il quale esse sono **rappresentate** nei relativi documenti del **bilancio**.

Al fine di una rappresentazione il più possibile logica e razionale, è consigliabile **raggruppare** le informazioni esposte nella nota integrativa nelle seguenti **quattro categorie**:

- descrizione dei **criteri contabili utilizzati**;
- indicazione delle **informazioni**, dei **dettagli** e, in determinate ipotesi, delle **motivazioni** dell'**iscrizione** di determinate voci nello **stato patrimoniale**;
- indicazione delle **informazioni**, dei **dettagli** e, in determinate ipotesi, delle **motivazioni** dell'**iscrizione** di determinate voci nel **conto economico**;
- eventuali informazioni di altra natura.

Proprio in merito ai criteri utilizzati, al **bullet 139** viene chiarito che, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 2427, n.1 del Codice civile, l'illustrazione dei criteri valutativi utilizzati, nonostante debba avvenire in maniera sintetica, allo stesso tempo deve essere chiara. In particolare, **non** si deve limitare a un **mero riferimento** ai criteri di cui all'**articolo 2426 del Codice civile**, ma deve evidenziare la scelta fatta dalla società tra il **ventaglio** di possibili **soluzioni opzionali**. La bozza, quale esempio di scelta, propone quello dei lavori in corso su ordinazione, ove sarà necessario in nota integrativa chiarire se la valutazione è stata fatta in ragione del metodo della commessa completata o della percentuale di completamento.

Inoltre, la **descrizione** dei criteri valutativi scelti **non** si deve limitare a **quelli** previsti dall'articolo **2426** richiamato **ma**, al contrario, estendersi anche a quelli previsti negli **altri principi contabili**.

In merito alle motivazioni che hanno portato all'iscrizione di un elemento dell'attivo o del passivo il principio contabile precisa come, in caso di possibilità di **iscrizione alternativa**, dovrà essere **scelta** sempre quella ritenuta **più rilevante** rispetto alle **esigenze conoscitive** degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico.

Da ultimo, la bozza precisa come il **rendiconto finanziario** sarà oggetto di un documento *ad*

hoc e pertanto non sia stato trattato nell'Oic 12.